

Copia conforma all'originale firmato digitalmente



COMUNE DI VAIE

CITTA' METROPOLITANA DI TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33

OGGETTO:

Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 21 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 modificato dal D. Lgs. 16 agosto 2017 n.100.

L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di settembre alle ore nove e minuti trentacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MERINI Enzo - Sindaco	Sì
2. SERRA Elisabetta - Vice Sindaco	Sì
3. NAZZI Matteo - Consigliere	Sì
4. CIRCHIRILLO Mario - Assessore	Sì
5. ROSSI Monica - Consigliere	Sì
6. CORDOLA Claudio - Consigliere	Sì
7. NAZZI Federica - Consigliere	Sì
8. MARGAIRA Giulia - Consigliere	Giust.
9. MELIS Maria Laura - Consigliere	Giust.
10. BARONE Bruno - Consigliere	Giust.
11. CANTORE Carlo - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 8	
Totale Assenti: 3	

Assume la presidenza il SINDACO Sig. MERINI Enzo

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 21 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 modificato dal D. Lgs. 16 agosto 2017 n.100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Richiamate le linee di indirizzo dettate dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie con deliberazione N. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017; Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio finanziario, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e utilizzando il modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti approvato con la deliberazione della Corte dei Conti sopra citata allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare;

RITENUTO di non procedere alla alienazione di nessuna partecipazione detenuta;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n- 2 del 25 marzo 2016 ed i risultati dallo stesso ottenuti rendicontati con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 25 marzo 2016 con la quale è stata approvata la relazione conclusiva sottoscritta dal sindaco in data 23/03/2016.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione palese ed espressa che dà il seguente esito:

Presenti n. 8
Votanti n. 7
Favorevoli n. 7
Astenuti n. 1 (Cantore)
Contrari n. 0

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato alla presente deliberazione redatto utilizzando lo schema della Corte dei Conti – Sezione Autonomie (deliberazione N. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di mantenere senza interventi tutte le partecipazioni del Comune in ACSEL s.p.a. e SMAT s.p.a. in quanto enti gestori di servizio pubblico locale, individuati dall'Ente di governo di Ambito.
- 3) sia al momento da mantenere la partecipazione indiretta di ACSEL Energia s.r.l. detenuta per mezzo della controllata ACSEL s.p.a. tenuto conto che la stessa società rientra tra quelle mantenibili in virtù di espressa deroga contenuta nell'art. 4 del TUSP. La proposta del Comune agli altri soci, in riferimento a questa attività è una volta definite le pendenze dei progetti e dei rapporti svolti nel campo dell'energia rinnovabile procedere alla successiva dismissione ritornando all'oggetto principale di attività della controllante, la gestione dei rifiuti.

Di dichiarare con separata e successiva votazione che dà il seguente esito :

Presenti n. 8
Votanti n. 7
Favorevoli n. 7
Astenuti n. 1 (Cantore)
Contrari n. 0

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ravvisata l'urgenza di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge previsti per il 30 settembre 2017.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale e firmato

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: MERINI Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita

Copia conforma all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge

Vaie, lì 20/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del D. L.vo 267/2000.